



**Verbale di deliberazione N. 43  
della Giunta Comunale**

**OGGETTO: D.P.Reg. 22 gennaio 2026, n. 4 "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)". Determinazione delle indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **cinque** del mese di **marzo**, alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

1. Cicolini Lorenzo - Sindaco
2. Valorz Anna - Vicesindaco
3. Bonapace Christian - Assessore
4. Girardi Alan - Assessore
5. Mengon Luca - Assessore
6. Pedergnana Anna - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Cicolini Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 183 - Codice degli Enti Locali della  
R.A.T.A.A. approvato con L.R.  
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario  
Comunale, che copia del presente verbale  
viene pubblicato il giorno

**06/03/2026**

all'albo telematico ove rimarrà  
consultabile per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Silvio Rossi

**OGGETTO:** D.P.Reg. 22 gennaio 2026, n. 4 “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”. Determinazione delle indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige di data 22 gennaio 2026, n. 4 con il quale è stato emanato il regolamento regionale concernente la “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)” entrato in vigore il 13 febbraio 2026;

Considerato che in conseguenza dell’emanazione di tale regolamento dal 01 gennaio 2026 è venuta meno l’efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.Reg. n. 3 del 12 febbraio 2025.

Rilevato che il nuovo regolamento, pur mantenendo di fatto inalterato l’impianto di fondo e la disciplina del precedente regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2025-2030, è stato adottato al fine di coordinare in un unico testo normativo la disciplina contenuta nel nuovo articolo 68.1.1.1.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (da ora CEL) “Nuove misure a decorrere dall’anno 2026 delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori dei comuni della regione”, introdotto con la legge regionale 10 dicembre, n. 10 (legge regionale di stabilità 2026), e le disposizioni contenute nel regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2025-2030 emanato con DPR. n. 12 febbraio 2025, n. 3.

Considerato che l’importo aggiornato delle indennità di carica dei sindaci è indicato, per i sindaci dei comuni della provincia di Trento, nella tabella “A” del citato regolamento regionale concernente la “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”.

Visto che da tale indennità prevista per i Sindaci consegue l’adeguamento delle indennità previste per il Vicesindaco e degli Assessori Comunali secondo le percentuali ivi riportate, rispettivamente, nelle tabella C ed E per i comuni della provincia di Trento.

Rilevato che sulla base di quanto previsto dall’art. 54 – comma 1 – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e da ultimo modificato con l.r. 10 dicembre 2025, n. 10 al Comune di Rabbi, Ente con popolazione fino a 3.000 abitanti, vengono assegnati un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 4 di cui 1 avente le funzioni di Vicesindaco.

Evidenziato pertanto che, con decorrenza dalla data del 01.01.2026 al Sindaco spetta un’indennità di carica come stabilito all’art. 3) del regolamento regionale concernente la “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)” e più precisamente nella tabella “A” dello stesso:

	<i>Importo mensile €</i>	<i>Importo annuo €</i>
<i>SINDACO – Sig. Lorenzo Cicolini</i>	2.933,00.=	35.196,00.=

mentre le indennità spettanti al Vicesindaco e agli assessori vengono calcolate secondo la tabella “C” e la tabella “E” come di seguito precisato:

CARICA	POPOLAZIONE	PERCENTUALE DA APPLICARE SULL’INDENNITÀ DEL RISPETTIVO SINDACO
<i>VICESINDACO</i>	Da 501 a 2.000 abitanti	40 % (pari a 1173,20)
<i>ASSESSORE</i>	Da 501 a 2.000 abitanti	30% (pari a 879,90)

Preso atto di quanto previsto dall'art. 54 – comma 2 – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e da ultimo modificato con l.r. 10 dicembre 2025, n. 10 : *“Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti, lo statuto può prevedere un numero di Assessori superiore di una unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1)....omissis.....”* precisando nel contempo che *“...omissis..... l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto al comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco”*, pertanto la predetta modifica non può comportare alcun aumento della spesa per indennità mensile di carica complessivamente spettante agli Assessori.

Preso atto che, con deliberazione Consiliare n° 35 dd. 16.12.2025 veniva modificato lo Statuto Comunale prevedendo che la Giunta fosse costituita dal Sindaco e da un numero di assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, nel numero massimo previsto dalla normativa regionale di volta in volta vigente assicurando la partecipazione di ambo i generi, aumentando di fatto il numero di assessori di un'unità.

Visto che l'indennità dinanzi esposta spetta a decorrere dal 01.01.2026 fino al giorno antecedente alla nomina dell' ulteriore assessore previsto dall'art. 54 – comma 1 – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2.

Rilevato come a seguito delle elezioni comunali tenutesi nella giornata del 04 maggio 2025 è stato eletto il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale, provvedendo successivamente alla nomina di quattro Assessori (Decreti n° 01/2025 – 02/2025 - 03/2025 - 04/2025 di data 20.05.2025) di cui uno con funzioni di Vicesindaco (Decreto n° 05/2025 di data 20.05.2025).

Ribadito che, con decorrenza dalla data dei Decreti di nomina sopra richiamati, la Giunta di questo Comune risultava costituita dal Sindaco e da numero quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

Visto il Decreto n° 01/2026 del 21.01.2026 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina di un ulteriore assessore a seguito della modifica dall'art. 54 – comma 1 – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e della successiva modifica dell'art. 16 dello Statuto Comunale.

Rilevato che la Giunta comunale risulta costituita con decorrenza dal 21.01.2026 da n. 5 assessori di cui uno con carica da Vicesindaco.

Richiamato l'art. 54 – comma 2 – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 secondo il quale la nomina di un ulteriore assessore non può comportare alcun aumento della spesa per indennità mensile di carica complessivamente spettante agli Assessori.

Visto che, tutto ciò premesso, al Vicesindaco e agli assessori competono le indennità di carica di seguito precisate:

	Importo mensile €	Importo annuo €
VICESINDACO – Sig.ra Anna Valorz	997,22.=	11.966,64.=

*(Euro 703,92.= quota assessore + 10% indennità di vicesindaco calcolata sull'indennità piena del Sindaco e pari ad Euro 293,30.=)*

	Importo mensile €	Importo annuo €
ASSESSORE – Sig. Christian Bonapace	703,92.=	8.447,04.=
ASSESSORE – Sig. Alan Girardi	703,92.=	8.447,04.=
ASSESSORE – Sig. Luca Mengon	703,92.=	8.447,04.=
ASSESSORE – Sig.ra Anna Pedergnana	703,92.=	8.447,04.=

precisando che la spettanza dei suddetti importi decorre dalla data del 21.01.2026, data della nomina (giusto Decreto del Sindaco 01/2026) dell' assessora Pedergnana Anna.

Visto che al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo di fondi propri dell'Amministrazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del dell'art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 43 dd. 27.11.2008, successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 dd. 27.10.2014, n° 28 dd. 13.07.2015, n° 13 dd. 16.06.2016 e n° 35 dd. 16.12.2025;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dd. 29.03.2021;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 11/07/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 dd. 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi allegati, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2026-2028 e del Piano degli Indicatori.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 dd. 07.01.2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2026-2028.
- la deliberazione giunta n. 49 dd. 27.03.2025, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (in sigla PIAO) 2025-2027.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di stabilire che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige di data 22 gennaio 2026, n. 4 con il quale è stato emanato il regolamento regionale concernente la "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)"

- l'indennità di carica spettante al Sindaco di questo Comune a far data dal 01 gennaio 2026 viene così determinata (importi lordi):

	<i>Importo mensile €</i>	<i>Importo annuo €</i>
<i>SINDACO – Sig. Lorenzo Cicolini</i>	2.933,00.=	35.196,00.=

- l'indennità di carica spettante al Vicesindaco di questo Comune viene così determinata (importi lordi):

<i>A decorrere dal 01.01.2026 fino al 20.01.2026</i>	<i>Importo mensile €</i>	<i>Importo annuo €</i>
<i>VICESINDACO – Sig.ra Anna Valorz</i>	1.173,20.=	14.078,40.=
<i>A decorrere dal 21.01.2026</i>	<i>Importo mensile €</i>	<i>Importo annuo €</i>
<i>VICESINDACO – Sig.ra Anna Valorz</i>	997,22.=	11.966,64.=

- le indennità di carica spettanti agli Assessori di questo Comune vengono così determinate (importi lordi):

<i>A decorrere dal 01.01.2026 fino al 20.01.2026</i>	<i>Importo mensile €</i>	<i>Importo annuo €</i>
<i>ASSESSORE – Sig. Christian Bonapace</i>	879,90.=	10.558,80.=
<i>ASSESSORE – Sig. Alan Girardi</i>	879,90.=	10.558,80.=
<i>ASSESSORE – Sig. Luca Mengon</i>	879,90.=	10.558,80.=
<i>totale</i>	2.639,70.=	31.676,40.=

<i>A decorrere dal 21.01.2026</i>	<i>Importo mensile €</i>	<i>Importo annuo €</i>
<i>ASSESSORE – Sig.Christian Bonapace</i>	<i>703,92.=</i>	<i>8.447,04.=</i>
<i>ASSESSORE – Sig.Alan Girardi</i>	<i>703,92.=</i>	<i>8.447,04.=</i>
<i>ASSESSORE – Sig.Luca Mengon</i>	<i>703,92.=</i>	<i>8.447,04.=</i>
<i>ASSESSORE – Sig.ra Anna Pedergnana (con decorrenza 21.01.2026)</i>	<i>703,92.=</i>	<i>8.447,04.=</i>
<i>totale</i>	<i>2.815,68.=</i>	<i>33.788,16.=</i>

2. Di precisare che:

- gli Assessori assegnati al Comune di Rabbi sono in numero non superiore a 4 di cui 1 avente le funzioni di Vicesindaco;
- l'art. 54 – comma 2 – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e da ultimo modificato con l.r. 10 dicembre 2025, n. 10, prevede: *““Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti, lo statuto può prevedere un numero di Assessori superiore di una unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1)....omissis.....”* precisando nel contempo che *“...omissis..... l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto al comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco”;*
- questo Ente, con deliberazione Consiliare n° 35 dd. 16.12.2025 ha modificato lo Statuto Comunale prevedendo che la Giunta sia costituita dal Sindaco e da un numero di assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, nel numero massimo previsto dalla normativa regionale di volta in volta vigente assicurando la partecipazione di ambo i generi.

3. Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell'Amministrazione.

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene quantificata in annui Euro 80.950,80.= e per l'anno 2026 viene imputata come di seguito precisato:

Importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
80.950,80	1	1	1	3	2026
Cap. art	Descrizione				
5	<i>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI</i>				
piano dei conti	Descrizione				
U 1.03.02.01.001	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</i>				

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs. 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

7. Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile nei tempi evidenziati al punto 4) del presente provvedimento.

8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 nonché art. 209 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei Contratti pubblici*" ed in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. dell'art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante "*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale*".

Data lettura del presente verbale N° 43 di data 05/03/2026, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Lorenzo Cicolini

**L' ASSESSORE**

F.to Anna Pedergnana

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott. Silvio Rossi

---

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. - Titolo IV - Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott. Silvio Rossi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 17/03/2026 ai sensi dell'art. 183 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. - Titolo IV - Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 17/03/2026



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Silvio Rossi

---

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 06/03/2026



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Silvio Rossi